

Svolgimento del processo

1 - Il Tribunale di Messina, con provvedimento del 23 agosto 2010, declinava la propria incompetenza, attribuita al Tribunale di Milano, in merito al ricorso proposto in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Catania, da D.P.A. al fine di ottenere la modifica del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio naturale Ri.Ri. con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania n. 2 del 2005.

1.1 - Il predetto quindi proponeva ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di Milano: il presidente della Sezione 9 civile, qualificata la richiesta come domanda proposta ai sensi dell'art. 148 c.c., comma 2, la dichiarava inammissibile, ai sensi del successivo quinto comma, in quanto proposta con citazione e non con ricorso.

1.2 - Pronunciando su reclamo proposto dal D.P. il Tribunale di Milano lo dichiarava inammissibile, affermando che il provvedimento, così come qualificato dal presidente del Tribunale, non fosse impugnabile mediante reclamo, e rilevando altresì l'inammissibilità della domanda per come proposta.

1.3 - Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il D.P., deducendo sei motivi, cui la R. resiste con controricorso.

Le parti hanno prodotto memorie illustrative.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.; art. 101 c.p.c., dell'art. 6 Cedu e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto, a fronte della costituzione della controparte l'ultimo giorno utile, due giorni prima dell'udienza, il rigetto dell'istanza di concessione di un termine per poter replicare, avanzata dal difensore del D.P. nel corso dell'udienza camerale, era lesivo del diritto di difesa.

2.1 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 148 c.c.:

viene in sostanza lamentata l'erronea qualificazione, da parte del Tribunale, del provvedimento impugnato, trattandosi di ordinanza e non di decreto.

2.2 - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 178 c.p.c.: sulla base della qualificazione specificata nella precedente censura, il D.P. non avrebbe potuto che proporre reclamo.

2.3 - Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 382 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza per territorio, essendo ormai designata in via definitiva, a seguito di pronunce di questa Corte, la competenza del tribunale di Messina.

2.4 - Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 276, 279 e 187 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che le precedenti pronunce, incentrate sulla competenza, non riguardassero la questione pregiudiziale della proponibilità del giudizio con ricorso, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

2.5 - Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione, per non aver il Tribunale provveduto sulle richieste avanzate nel merito dal D.P..

3. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente deve constatarsi che, come evidenziato in narrativa, il provvedimento impugnato, probabilmente anche a causa della singolarità della tormentata vicenda giudiziaria in esame, esclude la proponibilità del reclamo per una serie di ragioni, così fondandosi su una serie di distinte ed autonome "rationes decidendi".

Prescindendo dalla questione inerente alla introduzione della domanda con ricorso, anziché con citazione, che risulta in questa sede impugnata sotto vari profili, deve constatarsi che non è stato in alcun modo censurato il rilievo fondato sulla improponibilità del reclamo al Tribunale, per essere stato il ricorso qualificato dal presidente del Tribunale come proposto ai sensi dell'art. 148 c.c., comma 2, e, in quanto tale, dichiarato inammissibile.

E' ben vero che il ricorrente, specialmente con il secondo e il terzo motivo, sostiene che, in realtà, il provvedimento impugnato con reclamo avrebbe natura di ordinanza e non di decreto; ma in tal modo, attribuendo espressamente l'erronea qualificazione del provvedimento al Tribunale, vale a dire al giudice ad quem, fa mostra di ignorare il principio dell'apparenza, secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'impugnazione esperibile, è necessario fare

riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione solo nel caso di qualificazione da parte del primo giudice omessa, apparente o generica (Cass., 30 gennaio 2012, n. 1315; Cass., 21 dicembre 2009, n. 26919; Cass., 14 maggio 2007, n. 11012). Di certo, il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del provvedimento presidenziale, attribuendola al giudice ad quem; la questione, tuttavia, è diversa, poichè si trattava di contestare il profilo dell'inammissibilità del reclamo, per essere stato il ricorso in riassunzione qualificato - in virtù della scelta del rito camerale operata dal D.P. e sulla base di considerazioni la cui fondatezza o meno in questa sede non rileva - dal giudice "a quo" come domanda proposta ai sensi dell'art. 148 c.c., comma 2. Sotto tale profilo non può omettersi di rilevare che l'ordinanza impugnata, al punto 3, fa esplicito riferimento alla qualificazione operata dal presidente del tribunale nei termini sopra esposti, e, quindi, al successivo punto 6, richiamata la previsione di cui all'art. 148 c.c., commi 3 e 4, con riferimento alla forma di impugnazione prevista avverso il decreto del Presidente del Tribunale, afferma che "appare del tutto inammissibile l'attuale ricorso, definito dai difensori del ricorrente come un non meglio precisato reclamo, senza, significativamente, nessun richiamo a una norma processuale che preveda l'ammissibilità di tale forma di impugnazione; tale reclamo non può certo essere qualificato come opposizione ex art. 148 c.c., commi 3 e 4 perchè mancante di tutti gli elementi essenziali previsti per l'atto di citazione".

Tale specifica ed argomentata ragione di inammissibilità del reclamo, essenzialmente fondata - vale bene ripeterlo - sul principio dell'apparenza, in base al quale il regime di impugnazione va individuato in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (cfr anche Cass., 10 gennaio 2012, n. 171), non risulta censurata. Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ma singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il ricorrente ha l'onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. Si determina, infatti, un difetto di interesse a impugnare in relazione ai punti della decisione impugnati, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza oggetto di ricorso resterebbe pur sempre fondata su di essa (Cass., 7 febbraio 2011, n. 2949; Cass. 20 ottobre 2009, n. 22168; Cass, 7 novembre 2005, n. 21490). Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, senza procedere, per l'indicata ragione, all'esame delle singole censure proposte. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.